

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 28 dicembre 2015 — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)**

**(Causa C-697/15)**

(2016/C 106/25)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* MB Srl

*Resistente:* Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)

**Questione pregiudiziale**

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE <sup>(1)</sup>, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l'esclusione della ditta offerente, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell'allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 gennaio 2016 — Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics**

**(Causa C-6/16)**

(2016/C 106/26)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrenti:* Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA

*Convenuto:* Ministre des finances et des comptes publics

### Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga nel diritto interno della facoltà offerta dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 <sup>(1)</sup>, se ci sia spazio per una verifica degli atti o accordi adottati ai fini dell'esercizio di tale facoltà alla luce del diritto primario dell'Unione europea.
- 2) Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, che accordano agli Stati membri un ampio margine discrezionale per determinare quali disposizioni siano «necessarie per evitare le frodi e gli abusi», debbano essere interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti un meccanismo inteso a escludere dal beneficio dell'esenzione i dividendi distribuiti a una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell'Unione, a meno che tale persona giuridica non dimostri che la catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell'esenzione.
- 3) a) Qualora la conformità al diritto dell'Unione del meccanismo «antiabuso» menzionato in precedenza debba altresì venire valutata alla luce delle disposizioni del Trattato, se sia opportuno esaminarla, tenuto conto dell'oggetto della normativa in discussione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche quando la società beneficiaria della distribuzione dei dividendi sia controllata direttamente o indirettamente, a seguito di una catena di partecipazioni che ha il beneficio dell'esenzione fra i suoi fini principali, da uno o più residenti di Stati terzi che non possono avvalersi della libertà di stabilimento.  
  
b) In mancanza di risposta positiva alla questione precedente, se tale conformità debba essere esaminata alla luce delle disposizioni dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4) Se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale privi dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati da una società di uno Stato membro a una società con sede in un altro Stato membro qualora tali dividendi vadano a beneficio di una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell'Unione europea, a meno che la suddetta non dimostri che tale catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell'esenzione.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 gennaio 2016 —  
Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil/  
Ministre des finances et des comptes publics**

(Causa C-14/16)

(2016/C 106/27)

*Lingua processuale: il francese*

### Giudice del rinvio

Conseil d'État

### Parti

*Ricorrente:* Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil

*Resistente:* Ministre des finances et des comptes publics